

SCHEMA DI CONTRATTO

“Gara europea per l’affidamento del servizio di shuttle bus
presso l’Aeroporto G. Galilei di Pisa”

CIG

SCRITTURA PRIVATA

TRA

TOSCANA AEROPORTI S.p.A. (di seguito cit. "TA"), con sede in Firenze, Via del Termine 11, iscritta al Registro delle imprese di Firenze, codice fiscale n. 00403110505, n° REA FI – 637708, Capitale Sociale €. 30.709.743,90 i.v., in persona dell'Amministratore Delegato e Direttore Generale Dr.ssa Gina Giani da una parte,

E

- la società....., (di seguito cit. "Appaltatore"), con sede, vian. iscritta nel Registro delle Imprese di, in persona, nata a il, dall'altra parte;

P r e m e s s o

- a) che TA gestisce gli Aeroporti Amerigo Vespucci di Firenze e Galileo Galilei di Pisa (di seguito anche "Aeroporti") in base alle convenzioni n. 28 del 14 dicembre 2001 e n. 40 del 20 ottobre 2006 relative all'affidamento in concessione totale rispettivamente degli scali di Firenze e di Pisa;
- b) che TA ha effettuato una gara europea per la selezione di un soggetto cui affidare l'espletamento delle attività meglio descritte nel proseguo;
- c) nel disciplinare di gara è stato richiesto ai concorrenti di presentare l'offerta entro le ore 13:00 del giorno
- d) il concorrente ha fatto pervenire in tempo utile e secondo le modalità prevista dal "Disciplinare di gara" la propria offerta;
- e) la gara, con la conseguente graduatoria, è stata esperita in seduta pubblica il giorno ed il giorno giusta verbale;
- f) che l'Appaltatore è risultato aggiudicatario della predetta procedura;
- g) che TA intende affidare all'Appaltatore l'esecuzione delle attività oggetto del presente contratto;
- h) che l'Appaltatore ha presentato tutta la documentazione comprovante il possesso dei requisiti soggettivi, richiesti dal Disciplinare di Gara ai fini dell'assegnazione della fornitura;
- i) TA ha acquisito, relativamente all'Appaltatore, il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti, e ne ha accertato la relativa validità;
- l) TA, in data, aggiudicava in via definitiva l'affidamento delle attività in oggetto a.....;

LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Articolo 1

Premesse ed Allegati

Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto.

Articolo 2

Oggetto

Il presente contratto ha per oggetto l'espletamento dei seguenti servizi:

- A. un servizio di transfer bus dedicato ai Clienti delle Società di Autonoleggio che operano nel Terminal dedicato a tali attività, situato in Via Cariola;
- B. trasporto per i passeggeri che utilizzano i servizi offerti nell'area del parcheggio P4 collocato anch'esso in Via Cariola.

Lo svolgimento dei suddetti servizi viene richiesto in modo separato (due bus distinti per singolo servizio) o congiunto (un bus che effettua entrambi i servizi). Si richiama, per completezza, tutto quanto previsto dal Capitolato Tecnico e dall'Offerta Tecnica presentata da intendersi pienamente applicabile tra le Parti.

Le Parti convengono che, i periodi dell'anno indicati nel Capitolato Tecnico per lo svolgimento dei servizi di cui all'oggetto, sono meramente indicativi e potrebbero subire variazioni a seguito di esigenze operative. Tali variazioni saranno comunicate da TA, a mezzo di posta elettronica, con un preavviso di almeno 24 ore.

Articolo 3

Durata

Il presente contratto avrà durata di 12 mesi anno con decorrenza a partire dal con scadenza il con possibilità di proroga su richiesta di TA per un periodo di ulteriori 12 mesi o frazioni.

Articolo 4

Corrispettivi e Modalità di pagamento

Le attività oggetto del presente contratto saranno remunerate secondo quanto previsto dall'offerta economica presentata e precisamente in €. IVA esclusa.

L'offerta economica presentata dall'Appaltatore in sede di gara costituisce parte integrante ed essenziale del presente Contratto. I corrispettivi contrattuali riconosciuti all'Appaltatore per l'esecuzione dei servizi saranno, pertanto, determinati secondo quanto indicato nell'offerta economica presentata in sede di gara.

Negli importi sono compresi e compensati sia tutti gli obblighi ed oneri generali e speciali richiamati

e specificati nel Capitolato Tecnico e negli altri atti contrattuali, sia gli obblighi ed oneri che, se pure non esplicitamente richiamati, devono intendersi come insiti e consequenziali alla perfetta esecuzione dei servizi. Con la sottoscrizione del presente Contratto, l'Appaltatore dichiara espressamente di aver tenuto conto, nella propria offerta, di tutti gli oneri a suo carico previsti nel Capitolato Tecnico, nessuno escluso o eccettuato.

Il pagamento relativo alle attività verrà effettuato a 30 gg. data fattura fine mese, purché tutta la documentazione di supporto alla fattura risulti perfezionata. In ogni caso detto pagamento è soggetto al previo espletamento di tutti gli incombeni prescritti dalla legge.

Articolo 4 bis

Tracciabilità dei flussi finanziari

Ai sensi dell'articolo 3, comma 8, della legge n. 136/2010 e s.m.i., con la stipula del presente contratto, le Parti assumono irrevocabilmente tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010 e s.m.i. In particolare, l'Appaltatore si obbliga, ai sensi dell'articolo 3, comma 9, legge n. 136/2010 e s.m.i., a far sottoscrivere la medesima pattuizione a tutti i subappaltatori e/o subcontraenti della filiera di imprese a qualsiasi titolo interessate o con cui entrerà in contatto in relazione ai lavori, servizi e/o fornitura del presente contratto, nonché ad includere nei propri contratti con tali soggetti apposita clausola risolutiva espressa dai contenuti identici a quanto previsto nel presente articolo, nonché la pattuizione di cui all'ultimo capoverso del presente articolo.

L'Appaltatore è tenuto a comunicare, ai sensi e nei termini di cui all'articolo 3, comma 7, della legge n. 136/2010 e s.m.i., gli estremi identificativi del/i conto/i corrente dedicato/i, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su tale conto/i dedicato/i.

L'elemento identificativo da riportare negli strumenti di pagamento è il seguente:

CIG

Impregiudicato ogni altro diritto e rimedio previsto a favore di TA, ai sensi di legge o ai sensi del presente contratto, le Parti convengono che il presente contratto si risolverà, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 c.c.:

(i) in tutti i casi in cui le transazioni da esso previste siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane Spa, secondo quanto disposto ai sensi dell'articolo 3, della legge n. 136/2010 e s.m.i.;

(ii) in tutti i casi in cui nei contratti con eventuali subappaltatori e/o subcontraenti della filiera di imprese a qualsiasi titolo interessate o con cui entrerà in contatto in relazione ai lavori, servizi e/o fornitura del presente Contratto, non sia stata inserita la seguente clausola "Ai sensi dell'articolo 3, comma 8, della legge n. 136/2010 e s.m.i., con la stipula del presente Contratto, le Parti assumono irrevocabilmente tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010 e s.m.i.".

Nelle ipotesi sopra regolamentate, la risoluzione si verificherà di diritto senza necessità di inviare

apposita comunicazione scritta e, fatto salvo, in ogni caso il diritto di TA agli interessi di mora, penali previste nel contratto ed al risarcimento di ogni eventuale danno.

L'Appaltatore, in tutte le ipotesi in cui dovesse avere notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'articolo 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i., si obbliga, secondo quanto previsto nell'articolo 3, comma 8, legge n. 136/2010 e s.m.i., a procedere all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente TA e la Prefettura – ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.

Articolo 5

Penali

In caso di inadempimento alle obbligazioni previste dal presente contratto, relativamente ad errori contabili (ammanchi di cassa, rendicontazioni, ecc.) sarà applicato il seguente sistema di penali:

Il servizio dovrà essere svolto garantendone la continuità e la cadenza prevista nel Capitolato Tecnico. La mancata esecuzione dei servizi nei tempi e modi ivi indicati comporterà l'applicazione, a carico dell'Appaltatore, di una penale sul fatturato complessivo mensile per le attività in oggetto, secondo la seguente griglia:

- 5% dalla prima alla terza inadempienza formalmente contestata;
- 10% dalla quarta alla sesta inadempienza formalmente contestata;

In caso di ulteriori inadempienze accertate, TA potrà applicare una penale pari a un quinto del fatturato complessivo mensile, riservandosi di risolvere il contratto o provvedere all'esecuzione d'ufficio a mezzo di altra società, fatta salva, in ogni caso, la facoltà di richiedere il risarcimento del maggior danno derivante a TA dall'inadempimento dell'Appaltatore, anche a titolo di danno all'immagine.

Le parti concordano e si danno reciprocamente atto che tutti i termini e le prescrizioni contenuti nel presente articolo e negli allegati al presente accordo sono accettati e riconosciuti essenziali e operano di pieno diritto, senza obbligo per TA di costituzione in mora dell'Appaltatore, e con facoltà per TA di operare la compensazione fra il diritto di credito maturato per l'applicazione delle penali suindicate ed il debito a titolo di corrispettivo per l'appalto relativamente ai mesi successivi a quello in cui si sono verificate le inadempienze contestate.

Art. 5 bis

Ispezioni, materiali e mezzi

TA si riserva la possibilità di effettuare in qualsiasi momento controlli ed ispezioni al fine di valutare l'efficienza del servizio reso e il rispetto degli standard previsti.

L'Appaltatore dovrà svolgere il servizio con i propri capitali dotandosi di materiali, mezzi, attrezzature e quant'altro necessario all'organizzazione dell'attività, assumendone il relativo rischio.

Le attrezzature, i macchinari e gli utensili dovranno essere conformi alle vigenti disposizioni in materia di sicurezza. L'Appaltatore è tenuto ad adottare tutte le opportune cautele e segnalazioni di pericolo

qualora lo svolgimento dell'attività avvenga in luoghi frequentati dal pubblico.

Oltre a quanto sopra l'Appaltante si dichiara disponibile all'installazione di GPS o altro strumento di controllo e relativo software di tracciabilità dei mezzi, utilizzato nei limiti previsti dalla normativa applicabile, qualora TA dovesse richiederlo; in tal caso l'installazione sarà a carico di TA.

ART. 5 ter

Pubblicità

L'Appaltatore consentirà, su richiesta di TA, all'utilizzo, per scopi di pubblicità ed advertising, della superficie interna/esterna del/i mezzo/i (es. applicazione adesivi, scritte ecc.). In tal caso tutti gli oneri e le spese conseguenti, resteranno ad esclusivo carico di TA. Si ricorda che non è ammessa l'apposizione di alcun tipo di grafica, anche informativa, senza espressa approvazione da parte di TA.

Articolo 6

Cauzione definitiva

L'Appaltatore ha presentato a Toscana Aeroporti S.p.A. una garanzia fidejussoria pari alla percentuale indicata ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. n.50/2016, a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento o adempimento inesatto delle obbligazioni stesse.

Toscana Aeroporti S.p.A. ha il diritto di valersi della cauzione anche: (i) per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per l'esecuzione dei Servizi in caso di risoluzione del contratto in danno dell'Appaltatore; (ii) per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'Appaltatore, per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in Aeroporto. La mancata costituzione delle garanzie determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte di Toscana Aeroporti S.p.A., la quale aggiudica l'Appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

Detta fideiussione dovrà essere rilasciata per tutta la durata del Contratto di Appalto ed Toscana Aeroporti S.p.A. ha diritto di valersi di volta in volta della fideiussione per reintegrarsi dei crediti da questa garantiti. In tali casi l'Appaltatore, entro 30 (trenta) giorni dall'avvenuta riscossione, dovrà provvedere alla ricostituzione della garanzia fino all'importo originariamente previsto.

Le garanzie costituenti la cauzione definitiva saranno incamerate da Toscana Aeroporti S.p.A. in tutti i casi in cui siano constatati mancati o inesatti adempimenti dell'Appaltatore.

Le garanzie devono prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale ex art. 1944 c.c. e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta di Toscana Aeroporti S.p.A. e la rinuncia all'eccezione di cui all'art.1957 comma 2 c.c. In caso di escussione totale o parziale delle garanzie costituenti la cauzione definitiva, l'Appaltatore ha l'obbligo di reintegrare le

stesse sino all'importo convenuto; in mancanza Toscana Aeroporti S.p.A. tratterrà l'importo corrispondente dai primi successivi pagamenti, fino alla concorrenza dell'importo da reintegrare. Per quanto attiene ai requisiti dei fideiussori e alle garanzie dei concorrenti riuniti, si richiama quanto stabilito dal Regolamento.

La presentazione della garanzia non limita l'obbligo dell'Appaltatore di provvedere all'integrale risarcimento del danno indipendentemente dal suo ammontare, ed anche superiore all'importo della cauzione.

Articolo 6 bis

Garanzie e coperture assicurative

L'Appaltatore ha stipulato prima dell'inizio dell'attività, e si impegna a mantenere per tutta la durata del contratto

- Polizza RCA dovrà provvedere un massimale di almeno € 50.000.000 (cinquantamilioni) e prevedere espressamente la rinuncia alla rivalsa.

- Polizza Responsabilità Civile verso Terzi ed Operatori (RCTO), con un massimale di almeno € 3 milioni per sinistro e per anno assicurativo La copertura assicurativa dovrà riguardare tutti i rischi connessi allo svolgimento dell'attività di cui all'appalto. Qualora l'Appaltatore sia un'associazione temporanea di concorrenti, le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti. La polizza assicurativa dovrà, con esplicita clausola, annoverare la TA fra i terzi e prevedere che non potranno avere luogo diminuzioni o storni di somme assicurative, né disdetta del contratto senza previo consenso della Stazione Appaltante. La Compagnia assicuratrice dovrà altresì impegnarsi, con apposita clausola, ad avvisare la TA dell'eventuale interruzione della copertura assicurativa a seguito del mancato pagamento del relativo premio, fermo restando che l'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'Appaltatore non comporta l'inefficacia della garanzia.

Articolo 6 ter

Personale

Nello svolgimento dell'attività l'Appaltatore si avvarrà di personale alle proprie dipendenze, secondo le istruzioni e le direttive che lo stesso impartirà, in piena e totale autonomia, senza che possa configurarsi alcun vincolo di subordinazione di detto personale con TA.

Il personale utilizzato dovrà essere in possesso degli specifici requisiti previsti dalla normativa tempo per tempo vigente in materia. L'Appaltatore dovrà fornire a TA i nominativi del personale che potrà essere utilizzato in aeroporto e la loro mansione.

L'Appaltatore provvederà sotto la propria responsabilità all'osservanza di tutte le leggi e disposizioni vigenti relative al personale utilizzato esonerando pertanto espressamente TA da ogni e qualsiasi responsabilità al riguardo con riferimento sia alla parte retributiva che normativa del rapporto.

Qualora la TA venga in conoscenza della esistenza di un debito rimasto inadempito dell'Appaltatore nei confronti dei suoi dipendenti o ausiliari o degli Enti previdenziali per prestazioni eseguite in suo favore in adempimento del presente contratto, avrà facoltà di sospendere immediatamente il pagamento dei corrispettivi eventualmente dovuti, accantonandoli per conto di chi spettino fino a quando sia accertata la effettiva sussistenza o meno di tale debito. Ove la TA riceva altresì una richiesta volta a far valere la sua responsabilità per i debiti dell'Appaltatore di cui al comma precedente, a norma dell'art. 29, comma 2, D. lgs 276/2003, avrà facoltà di versare le somme corrispondenti ai corrispettivi eventualmente dovuti dall'Appaltatore al richiedente, dandone previamente comunicazione all'Appaltatore. Con il pagamento al richiedente TA sarà liberata dall'obbligo di pagamento del corrispettivo in favore dell'Appaltatore per la quantità corrispondente a quanto versato

Nel caso di cui al comma che precede, ove entro 5 giorni dalla comunicazione l'Appaltatore comunichi per scritto alla TA la sua opposizione, quest'ultima non darà corso al pagamento in favore del richiedente, ferma restando la sua facoltà di sospendere la liquidazione a norma del comma 1 della presente clausola. In tale ipotesi, le spese legali, ai minimi di tariffa, che la TA abbia a sostenere siccome chiamata in giudizio come obbligata solidale dal richiedente saranno a carico dell'Appaltatore.

Il personale dell'Appaltatore dovrà osservare le disposizioni di legge nonché le ordinanze emesse dalla competente Autorità Aeroportuale in materia di circolazione di persone e/o cose in area doganale.

Ogni lavoratore dovrà essere munito di apposito tesserino di riconoscimento esposto in modo ben visibile nonché di permesso di accesso all'aeroporto rilasciato dal competente ufficio TA.

L'Appaltatore provvederà a sostenere i costi relativi all'emissione dei necessari PASS aeroportuali onde consentire la piena operatività dei propri incaricati in ogni ambito aeroportuale. I pass saranno rilasciati dal competente ufficio TA previa presentazione di adeguata certificazione comprovante la partecipazione al "corso security" rilasciata da un Istruttore Certificato Enac. TA organizza i suddetti corsi, settimanalmente, presso la propria Funzione Security. I costi della suddetta formazione saranno sostenuti dall'Appaltatore.

ENAC e/o TA potranno, in base al proprio insindacabile giudizio, richiedere l'allontanamento del personale ritenuto non idoneo per scarse qualità tecniche, morali e disciplinari manifestate nell'esecuzione del Servizio.

L'Appaltatore dovrà altresì provvedere a fornire al proprio personale vestiario, uniformi e mezzi personali di protezione adeguati al tipo di attività che dovranno svolgere, con logo distintivo e tesserino aeroportuale di identificazione, e vigilare che sia indossato con decoro e pulizia.

L'Appaltatore dovrà comunicare per scritto la persona del/dei Responsabile/i in turno dei rapporti con la TA nonché del Responsabile del servizio di Prevenzione e Protezione con attestazioni di capacità nei termini previsti dal D.Lgs 81/2008.

Articolo 7

Clausola risolutiva espressa

7.1 Fatta salva l'applicazione delle eventuali penali, TA si riserva di risolvere di diritto il contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., previa la sola comunicazione a mezzo lettera Raccomandata A.R. nell'eventualità di:

- a) sospensione dei servizi senza giustificato motivo;
- b) frode nell'esecuzione dei servizi;
- c) manifesta incapacità nell'esecuzione dei servizi;
- d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- e) subappalto abusivo;
- f) cessione anche parziale del contratto e/o dei crediti da esso derivanti;
- g) non rispondenza dei servizi forniti alle specifiche di contratto.
- h) revoca di autorizzazioni/nulla osta per lo svolgimento del servizio oggetto d'appalto, da parte dei competenti uffici.

In caso di fallimento dell'Appaltatore o di risoluzione del contratto per grave inadempimento del medesimo, la Committente potrà avvalersi di quanto previsto dal Codice dei Contratti (D.lgs. 50/2016). L'Appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

7.2 Impregiudicato ogni altro diritto e rimedio previsto a favore di TA ai sensi di legge o ai sensi del Contratto, le Parti convengono che il Contratto si risolverà, fatto salvo risarcimento dei danni, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 136 del Codice di Contratti Pubblici

- a) in tutti i casi in cui le transazioni da esso previste siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane Spa, secondo quanto disposto ai sensi dell'articolo 3, della legge n. 136/2010 e s.m.i.;
- b) in tutti i casi in cui nei contratti con i subcontraenti della filiera di imprese a qualsiasi titolo interessate o con cui entrerà in contatto in relazione ai servizi del Contratto non sia stata inserita la seguente clausola "Ai sensi dell'articolo 3, comma 8, della legge n. 136/2010 e s.m.i., con la stipula del Contratto, le Parti assumono irrevocabilmente tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010 e s.m.i."

7.3 In tutti i suddetti casi di risoluzione, TA sarà tenuta a corrispondere soltanto il prezzo contrattuale dei servizi eseguiti fino al momento della risoluzione, dedotte le eventuali penalità e le spese sostenute nonché gli eventuali danni conseguenti all'inadempimento stesso. In caso di risoluzione del contratto TA potrà procedere:

- a) all'affidamento dei servizi al secondo in graduatoria ovvero a terzi e all'Appaltatore inadempiente verrà addebitato l'eventuale maggior costo del nuovo affidamento;

- b) all'incameramento del deposito cauzionale definitivo salve, comunque, l'applicazione delle penali previste e il risarcimento del maggior danno.

Nessun indennizzo è dovuto all'Appaltatore inadempiente. L'esecuzione in danno non esime l'Appaltatore dalla responsabilità civile e penale in cui lo stesso possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

Fermo restando quanto sopra, si richiamano, altresì, gli articoli del Capitolato Speciale di Appalto in cui è prevista la risoluzione del contratto.

Articolo 7 bis

Recesso

TA si riserva la facoltà di recedere dal Contratto, a proprio insindacabile giudizio e senza che a fronte di tale recesso possa esserle richiesto risarcimento od indennizzo alcuno, dandone comunicazione scritta con preavviso di almeno 30 giorni. Il termine di preavviso decorrerà dalla data del ricevimento della relativa comunicazione. Le Parti si danno reciprocamente atto che in caso di recesso da parte di TA:

- a. l'Appaltatore avrà diritto a percepire esclusivamente un corrispettivo commisurato alle prestazioni correttamente eseguite fino al momento dell'efficacia del recesso;
- b. l'Appaltatore accetta e riconosce espressamente che nessun diritto e/o pretesa anche a titolo di indennizzo e/o di risarcimento potrà essere avanzata nei confronti di TA per aver quest'ultima esercitato il proprio diritto di recesso nei termini sopra descritti.

TA ha altresì il diritto di recedere dal contratto, senza che a fronte di tale recesso possa esserle richiesto risarcimento od indennizzo alcuno, dandone comunicazione scritta, in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso, qualora taluno dei componenti l'organo di amministrazione o l'amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico dell'Appaltatore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, ovvero con sentenza di applicazione della pena su richiesta ex art. 444 c.p.p., per delitti contro la pubblica Autorità, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia, qualora fosse accertato il venir meno di ogni altro requisito morale richiesto dall'art. 80 del D.Lgs. n. 50/16, oppure qualora risulti l'irregolarità contributiva dell'Appaltatore.

Articolo 8

Foro Competente

Per ogni controversia relativa all'interpretazione e/o esecuzione dell'Appalto é esclusivamente competente il Foro di Firenze, con esclusione di ogni altro foro eventualmente concorrente.

Art. 8 bis

Esonero responsabilità

L'Appaltatore s'impegna e si obbliga a tenere indenne TA da ogni e qualsiasi onere o responsabilità verso terzi verificatasi in dipendenza dell'esecuzione dei servizi che formano oggetto del presente contratto, da qualsivoglia causa determinati nell'esecuzione dei servizi.

L'Appaltatore esonera espressamente TA da ogni responsabilità per danni che potessero a lui derivare direttamente o indirettamente da fatto doloso o colposo di altri soggetti o di terzi, ivi compresi furti e danneggiamenti, nonché per mancanza o riduzione di energia elettrica o per mancanza di qualunque altro servizio posto a carico di TA.

Articolo 9

Trattamento dei dati personali da parte di Toscana Aeroporti SpA

Ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, TA procederà al trattamento dei dati personali.

I suindicati dati saranno sottoposti a trattamento, automatizzato e non, esclusivamente per le finalità gestionali e amministrative inerenti agli adempimenti di legge.

I dati suddetti non saranno comunicati a terzi, fatta eccezione per le competenti pubbliche autorità, o soggetti privati in adempimenti ad obblighi di legge.

Relativamente al trattamento dei dati, gli interessati avranno la facoltà di esercitare i diritti di cui all'art. 7 ed 8 del D.lgs.196/2003.

Titolare del trattamento è la Committente Toscana Aeroporti SpA con sede legale in Via del Termine 11, Firenze; la società Toscana Aeroporti SpA ha provveduto a nominare i Responsabili del trattamento dati il cui elenco aggiornato è depositato presso la sede legale e la cui copia sarà consegnata all'appaltatore su richiesta.

Articolo 9 bis

Trattamento dei dati personali da parte dell'Appaltatore

L'Appaltatore conferma di aver ottemperato alle previsioni del D.lgs. 196/2003 (codice sulla Privacy) sul trattamento dei dati personali.

In particolare dichiara di:

1. aver adempiuto a tutti gli obblighi derivanti dalla predetta legislazione;
2. aver provveduto a formare il personale interno destinato al trattamento dei dati e di mantenere adeguata la formazione a seguito di aggiornamenti normativi;
3. aver provveduto a porre in essere tutte le misure minime ed idonee alla tutela dei dati personali acquisiti durante il normale svolgimento delle attività oggetto del presente contratto, compresi i dati personali di terzi ricevuti da TA. Dei predetti dati è vietata la diffusione e la comunicazione a terzi senza preventiva ed esplicita autorizzazione scritta da parte di TA;
4. aver provveduto, se previsto, alla nomina del Responsabile/i del trattamento dei dati personali

e dell'Amministratore di Sistema, di cui si impegna a comunicare i nominativi a TA contestualmente alla firma del presente contratto, mantenendo comunque l'obbligo a comunicare tempestivamente ogni successiva variazione;

5. aver provveduto alla nomina degli incaricati del trattamento dei dati personali;
6. comunicare tempestivamente a TA, a mezzo fax/email, qualunque variazione all'elenco dei nominativi comunicati;
7. di aver realizzato idonee informative agli interessati;
8. aver provveduto, in caso di utilizzo di sistemi di videosorveglianza, a porre in essere tutto quanto previsto dalla normativa vigente compreso, ove previsto, l'eventuale interpello preventivo all'Autorità Garante;
9. di aver fornito informativa ed acquisito il relativo consenso per tutti i soggetti di cui l'Appaltatore comunicherà i dati personali a TA;

TA si riserva, di richiedere all'appaltatore l'evidenza di quanto previsto ai punti precedenti.

Articolo 10

Patto di riservatezza

L'Appaltatore dà atto e si dichiara consapevole che, nell'ambito dell'attività lavorativa o professionale ovvero in ragione delle funzioni svolte, ha accesso e/o riceve, in forma verbale e/o scritta, informazioni aventi natura riservata della Società come definite al successivo art. 2, ovvero informazioni privilegiate ai sensi dell'art. 115-bis del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e nell'art. 152-bis del Regolamento Consob n. 11971 ed è consapevole, in virtù del rapporto che lo lega a TA ed indipendentemente dall'uso tali informazioni, della necessità di evitare di rendere dichiarazioni e/o comunicazioni aventi ad oggetto l'attività di TA.

L'Appaltatore riconosce che tutte le informazioni acquisite relative alle attività e agli affari di TA o dei suoi dipendenti, rappresentanti, clienti, agenti o consulenti, incluse, senza pretesa di esaustività, le liste o i database relativi a clienti, politiche dei prezzi, obbiettivi e scopi di investimento, piani e operazioni aziendali, operazioni finanziarie, libri e registri, relazioni e documenti, contratti ed accordi, elenchi e rubriche (anche telefoniche), libri, rolodexes, lettere, brevetti registrati e/o in corso di registrazione, marchi e modelli di utilità (inclusi loghi e trade dress) registrati e/o in corso di registrazione, denominazioni commerciali, modelli commerciali, denominazioni commerciali, nomi di servizi, diritti d'autore, registrati e/o in corso di registrazione, tutte le invenzioni, le attività di ricerca sia relative alla produzione sia di carattere scientifico, idee, relazioni od altre creazioni o lavori creativi (siano o meno brevettabili, o comunque suscettibili di tutela ai sensi delle leggi speciali), insieme a tutti i segreti d'impresa, tecnici o commerciali, specifiche, formule, tecnologie, programmi di elaborazione dati per computer, software e relativi sistemi e procedure (inclusi, senza pretesa di esaustività, documentazione di sistemi, manuali di software, dischetti, nastri, CD-Roms e software od informazioni contenute in ogni altro genere di

supporti registrabili), processi e know-how, così come ogni altra informazione orale o scritta, ricevuta da TA come riservata o confidenziale comprese le informazioni privilegiate ai sensi dell'art. 115-bis del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e nell'art. 152-bis del Regolamento Consob n. 11971 (collettivamente indicate come le "Informazioni Riservate della Società"), sono patrimonio prezioso specifico ed esclusivo di TA e devono essere trattate dall'Appaltatore con il massimo riserbo e nel solo ed esclusivo interesse di TA.

L'Appaltatore si impegna ad utilizzare le Informazioni Riservate della Società ai soli fini dell'attività lavorativa o professionale ovvero delle funzioni che è chiamato a svolgere in TA e si obbliga: (a) a non divulgare alcuna Informazione Riservata della Società a terzi se non previo consenso scritto di TA e (b) a non rilasciare dichiarazioni, interviste, comunicati che abbiano come contenuto, anche solo occasionale o marginale, le Informazioni Riservate della Società e (c) a non fare menzione di tali Informazioni Riservate della Società in pubblicazioni o altri documenti destinati alla diffusione tra il pubblico. Resta inteso che la trasmissione di Informazioni Riservate della Società dall'Appaltatore ai propri rappresentanti o consulenti si intenderà consentita a condizione che detti rappresentanti e consulenti siano resi edotti degli impegni di confidenzialità nascenti dal presente accordo e siano impegnati a rispettarli.

Gli impegni dell'Appaltatore di cui al presente accordo non si estenderanno a quelle informazioni che:

- (i) siano attualmente di pubblico dominio o lo diventino in futuro, non per negligenza o violazione degli impegni di confidenzialità dell'Appaltatore;
- (ii) siano già note all'Appaltatore, purché esse non siano state comunicate a quest'ultimo da terzi vincolati da impegni di confidenzialità, noti al Appaltatore, nei confronti di TA;
- (iii) siano successivamente comunicate all'Appaltatore, senza vincolo di confidenzialità, da terzi i quali abbiano diritto di ottenere e trasmettere ad altre parti dette informazioni;
- (iv) siano rese pubbliche da TA mediante comunicati, pubblicazioni o altri documenti destinati alla diffusione tra il pubblico;
- (v) debbano essere prodotte in giudizio o trasmesse a pubbliche autorità in base a provvedimenti giudiziari o amministrativi o a specifiche norme di legge o regolamentari.

L'Appaltatore si obbliga inoltre:

- (a) a non assumere incarichi con terzi che siano incompatibile con l'incarico svolto in nella Società o che possano richiedere l'utilizzazione e/o l'impiego delle Informazioni Riservate;
- (b) a non trasmettere informazioni o documenti finalizzati alla conclusione di mandati aventi per oggetto quanto indicato al precedente punto (a).

In ragione del rapporto che lo lega a TA ed indipendentemente dagli obblighi afferenti le Informazioni Riservate della Società, l'Appaltatore si impegna a non prendere posizione, a non rilasciare, anche in forma di semplice opinione, dichiarazioni, interviste, comunicati e a non discutere con qualsiasi persona, ditta, società, associazione e/o altro ente dotato o meno di personalità giuridica argomenti aventi ad oggetto attività di interesse di TA, ancorché gli stessi non abbiano come contenuto, o non presuppongano l'uso di Informazioni Riservate della Società. L'Appaltatore manterrà lo stesso grado di diligenza nel tutelare la confidenzialità delle Informazioni Riservate della Società e nel non trattare argomenti aventi ad oggetto l'attività di TA che il medesimo osserva in relazione ai propri know-how e informazioni confidenziali.

Articolo 11

Certificazione etica

Con la sottoscrizione del presente Contratto, l'Appaltatore prende espressamente atto che TA è in possesso della certificazione SA8000 (c.d. Certificazione Etica) e che TA intende promuovere un sistema di responsabilità sociale che richiede ai terzi ed ai fornitori impegnati nel sito aeroportuale di applicare i medesimi standard di TA.

L'Appaltatore pertanto, con la sottoscrizione del presente contratto, si impegna a:

- non utilizzare o dare sostegno all'utilizzo del lavoro infantile e del lavoro obbligato;
- provvedere a selezionare, assumere formare, retribuire e gestire i dipendenti senza discriminazione alcuna;
- assicurare sempre un ambiente di lavoro sicuro e salubre;
- assicurare che il proprio sistema di gestione dell'orario di lavoro, delle procedure disciplinari e delle retribuzioni sia coerente con la legislazione, con i contratti di lavoro in essere, con gli accordi sindacali e con gli standard di settore;
- assicurare la libertà di associazione e diritto all'applicazione della contrattazione collettiva;
- concordare, con TA, eventuali verifiche, da parte di TA medesima, in relazione agli impegni suddetti e, nel caso che emergano delle non conformità, ad analizzarne le cause e ad attuare le necessarie azioni correttive.

Articolo 12

Certificazione Ambientale ISO 14001:2004

Considerando che TA ha adottato un sistema di gestione conforme alla normativa ISO 14001, intendendo promuovere un sistema di responsabilità ambientale che coinvolga tutti i settori di attività, TA richiede all'Affidatario, con la firma del presente contratto l'impegno specifico a:

1. adeguare il proprio operato alle procedure del sistema di gestione ambientale di loro competenza che verranno, eventualmente, consegnate da TA;
2. rendersi disponibile a verifiche ispettive del sistema di gestione ambientale;

3. segnalare eventuali anomalie relative al sistema di gestione ambientale presso il sito.

Nei casi in cui si rendesse necessario, in ragione dell'attività svolta dall'Aggiudicatario, TA renderà conoscibili tutte le procedure relative alla Certificazione Ambientale in essere, affinché l'Affidatario possa applicarle in modo esatto e possa formare il proprio personale in merito al contenuto di dette procedure.

Le parti si danno atto che l'inadempimento degli obblighi di cui ai punti precedenti legittimerà la risoluzione del presente contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.

Articolo 13

Rispetto normativa D. Lgs 231/2001

TA ha adottato il proprio Codice Etico ed il proprio Modello di organizzazione, gestione e controllo (di seguito anche "Modello 231") ai sensi del D.Lgs. 231/2001 (di seguito anche "Decreto") ed ha nominato il proprio Organismo di Vigilanza 231.

TA nell'esercizio delle proprie attività si impegna a non porre in essere, anche tramite propri dipendenti, collaboratori, consulenti, nonché propri soci e amministratori atti o comportamenti in contrasto con le prescrizioni indicate nel proprio Codice Etico, nel proprio Modello 231 e dalle disposizioni previste dal D.lgs. n. 231/2001.

A tal riguardo, L'Appaltatore dichiara di essere a conoscenza della normativa prevista dal D.lgs. n. 231/2001 relativa alla responsabilità amministrativa degli enti e di avere preso atto, per quanto di propria competenza nell'ambito delle attività previste, del Codice Etico adottato da TA.

Articolo 14

Obblighi dell'Appaltatore

L'Appaltatore si impegna e si obbliga a non interferire o comunque pregiudicare la piena operatività aeroportuale e ad ottemperare anche alle disposizioni della Direzione dell'Aeroporto assumendosi ogni e qualsiasi onere conseguente all'interruzione dell'operatività a causa dell'esecuzione dei servizi di cui è affidatario .

L'Appaltatore dà atto di aver provveduto agli adempimenti di cui all'art. 16 della Legge Regionale Toscana 13 luglio 2007 n. 38 e che ha valutato gli oneri economici che ne derivano a suo carico, anch'essi remunerati dai prezzi pattuiti.

L'Appaltatore dovrà fornire, su eventuale richiesta di TA, il documento per la valutazione dei rischi da essa elaborato con riferimento all'attività che dovrà prestare in adempimento del presente contratto nonché in genere tutta la documentazione attestante il rispetto degli obblighi che le incombono, incluso quelli richiamati nel citato art. 16, della Legge Regionale Toscana 38/07.

L'Appaltatore si impegna, altresì, a coordinarsi con i suddetti datori di lavoro per gli interventi di protezione e prevenzione dei rischi cui sono esposti i lavoratori anche al fine di eliminare eventuali

rischi dovuti alle interferenze delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dei servizi.

L'Appaltatore si dichiara in perfetta conoscenza dei rischi esistenti nell'area ove dovranno operare i propri addetti, nelle relative adiacenze e zone di transito, di avere ricevuto dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui i propri addetti sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate da TA in relazione alla propria attività; di averne dato puntuale e senz'altro adeguata informazione ai propri addetti, obbligandosi a non impiegare addetti senza previa adeguata informazione.

L'Appaltatore si impegna ad osservare ed a far osservare ai propri addetti, ed in genere a tutte le persone che per suo conto hanno facoltà di accesso nel sedime aeroportuale, le norme di prevenzione degli infortuni e di igiene sul lavoro.

L'Appaltatore dovrà garantire la presenza di un numero di risorse adeguato al livello di servizio richiesto nel Capitolato Tecnico e di un Responsabile in turno di riferimento, ad un livello adeguato rispetto alle mansioni svolte.

L'Appaltatore dichiara di conoscere le norme di legge, i regolamenti di polizia e tutte le altre prescrizioni emanate dalle competenti autorità, (Ordinanze ENAC, Regolamento di scalo etc.) in ordine alle attività da svolgersi nell'Aerostazione e si obbliga ad osservarle ed a conformarsi a quelle che dovessero essere emanate in futuro, esonerando espressamente TA da qualsiasi responsabilità che potesse, comunque, insorgere per la mancata o erronea applicazione di tali disposizioni da parte del proprio personale.

L'Appaltatore, consapevole che l'attività oggetto del presente contratto è inerente all'esercizio di un servizio pubblico essenziale collegato al trasporto aereo, qualora, per qualsivoglia motivo o cause, anche indipendenti dalla volontà delle parti, il presente contratto dovesse cessare, l'Appaltatore si obbliga ad assicurare il regolare svolgimento del servizio sino a che TA non abbia provveduto alla sostituzione dell'Appaltatore o comunque fino a che TA non abbia dato espressa liberatoria alla conseguente interruzione del servizio prestato.

L'Appaltatore si obbliga a sottoporre all'approvazione di TA qualsiasi tipo di grafica, anche informativa, prima di procedere con l'apposizione.

Articolo 15

Tesserini di Ingresso in Aeroporto per persone fisiche e lasciapassare veicolari

Tutti coloro che hanno necessità, per motivi operativi, di accedere alle aree aeroportuali, dovranno richiedere un Tesserino di Ingresso in Aeroporto per persone fisiche (nel prosieguo TIA) e/o un Lasciapassare per veicoli. L'attività di rilascio TIA e lasciapassare per veicoli è gestita da Toscana Aeroporti S.p.A. tramite l'Ufficio Permessi, sia sullo scalo di Pisa che sullo scalo di Firenze.

Il rilascio dei TIA e dei lasciapassare per veicoli avviene a titolo oneroso.

Le richieste di TIA e Lasciapassare veicolari possono di norma essere effettuate da tutte le persone che operano in aeroporto con continuità appartenenti a: Enti di Stato, Gestore Aeroportuale, Handlers,

Vettori, Spedizionieri, Sub-concessionari e Aero Club ed altre società/aziende di base sullo scalo. Tutti gli altri soggetti (es. sub-appaltatori), quindi, devono effettuare la richiesta tramite uno dei soggetti sopra elencati.

Le persone titolari di TIA e/o di lasciapassare per veicoli devono farne uso solo in orario di servizio e per motivi di lavoro e devono esporli costantemente in modo ben visibile, anche se l'attività è svolta esclusivamente in area non sterile.

Il TIA ed il lasciapassare per veicoli sono validi unicamente sull'aeroporto nel quale sono stati rilasciati. Il tesserino non potrà essere ceduto a terzi per nessun motivo.

I titolari di tesserino con badge abilitato per l'apertura delle porte, devono assicurarsi della chiusura delle medesime dopo il passaggio e/o a fine utilizzo, nonché assicurarsi che nessuno transiti dalla medesima porta sulla propria scia.

I titolari di tesserino abilitati all'accesso a zone interdette al pubblico, quali ad esempio i locali tecnici, devono assicurarsi della chiusura dei medesimi dopo il passaggio e/o gli interventi di lavoro per evitare l'accesso indebito di persone non autorizzate.

Tutti i possessori di TIA e/o Lasciapassare per veicoli possono, in qualsiasi momento, essere soggetti a controllo del titolo di accesso che consente la permanenza alla/e area/e autorizzata/e da parte dell'autorità competente, delle Forze di Polizia, di altro personale aeroportuale e/o soggetti terzi incaricati da TA.

Nei cinque (5) giorni successivi alla cessazione dell'utilizzo, la Società/Ente interessata/o è tenuta alla restituzione del tesserino.

La Procedura in vigore, alla quale si fa integrale riferimento, per la richiesta dei TIA e Lasciapassare per veicoli e la documentazione da utilizzare a tale scopo, per lo scalo di Pisa e di Firenze, sono reperibili sul sito internet di Toscana Aeroporti (<https://www.toscana-aeroporti.com/home/business/pass.html>), dov'è disponibile anche la Procedura aziendale di riferimento presso gli Uffici Permessi di entrambi gli scali.

Articolo 16

Disposizioni Generali

16.1 Cause di forza maggiore

Per causa di forza maggiore si intende ogni fatto, che la Parte interessata dalla suddetta forza maggiore provi, ai sensi dell'articolo 1218 del Cod. Civ., essere imprevedibile oppure inevitabile e comunque fuori dal proprio controllo e il cui verificarsi non sia dovuto a comportamenti od omissioni imputabili alla suddetta Parte e che, per natura ed entità, risulti tale da impedire l'adempimento degli obblighi contrattuali.

16.2 Variazioni al testo del Contratto o agli Allegati

Nessuna delle Parti può, senza preventiva autorizzazione scritta dell'altra Parte, apportare al Contratto (ivi inclusi gli allegati), o ai termini in esso contenuti modifiche, aggiunte o soppressioni di qualsiasi

natura ed entità.

16.3 Validità delle clausole contrattuali e tolleranza

16.3.1 L'eventuale tolleranza di una Parte all'inadempimento dell'altra Parte ad una o più clausole del Contratto non potrà in nessun modo essere considerata come rinuncia ai diritti derivanti dal Contratto.

16.3.2 La invalidità e/o inefficacia, anche parziale, di una clausola del Contratto, non avrà come effetto la invalidità e/o inefficacia dell'intero Contratto, o della parte di clausola valida ed efficace ivi contenuta, a meno che non risulti, da una interpretazione in buona fede della volontà delle Parti, che le stesse non avrebbero concluso il Contratto medesimo o la singola clausola, se avessero conosciuto la causa di invalidità o inefficacia.

16.4 Divieto di cessione del Contratto

Le Parti si danno reciprocamente atto che l'Appaltatore non potrà cedere a terzi anche a titolo parziale o gratuito il Contratto (e i diritti da esso derivanti), pena la facoltà di TA di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ., comunicandolo mediante lettera raccomandata a.r..

16.5 Divieto di cessione del credito

All'Appaltatore è fatto divieto assoluto di cedere totalmente e/o parzialmente i crediti da parte di TA in virtù del Contratto, pena la facoltà di TA di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ., comunicandolo mediante lettera raccomandata a.r..

16.6 Clausola di non concorrenza

È espressamente vietato all'Appaltatore lo svolgimento per sé o per altri, di attività concorrenti con quelle istituzionalmente svolte da TA.

16.7 Esonero responsabilità

L'Appaltatore s'impegna e si obbliga a tenere indenne TA da ogni e qualsiasi onere o responsabilità verso terzi verificatasi in dipendenza dell'esecuzione dei servizi che formano oggetto del presente contratto, da qualsivoglia causa determinati. L'Appaltatore esonera espressamente TA da ogni responsabilità per danni che potessero a lui derivare direttamente o indirettamente da fatto doloso o colposo di altri soggetti o di terzi, ivi compresi furti e danneggiamenti, nonché per mancanza o riduzione di energia elettrica o per mancanza di qualunque altro servizio posto a carico di TA

Art. 17

Clausola gestione rifiuti

L'Appaltatore si obbliga a smaltire i materiali di risulta derivanti delle attività oggetto di affidamento, avendo cura di verificare che nessun tipo di rifiuto, tantomeno quelli speciali (pericolosi o meno che siano), siano allocati e/o abbandonati sul sedime aeroportuale.

Qualora durante lo svolgimento del servizio e in funzione dello stesso, divenga necessario approntare depositi temporanei di rifiuti, l'Appaltatore dovrà fare in modo che gli stessi vengano realizzati all'interno delle aree concesse e nel rispetto delle specifiche norme li disciplinano. Al termine del servizio oggetto di affidamento, l'Appaltatore dovrà smaltire i rifiuti e provvedere alla

bonifica del sito nel rispetto della normativa speciale in materia vigente al momento.

TA, al termine dell'esecuzione del contratto e comunque a chiusura dei rapporti con l'Appaltatore, potrà effettuare controlli e verifiche in ordine all'adempimento di tali disposizioni, il cui scopo sarà quello di stabilire le condizioni ambientali del sito al momento della chiusura dei lavori o della risoluzione del presente Contratto. Se TA riterrà, in base ai dati ottenuti, che le condizioni ambientali del sito indichino la presenza di rifiuti ancora da smaltire che potrebbero richiedere una azione correttiva, inviterà l'Appaltatore a precedere in tal senso se e nella misura in cui questa sarà richiesta dalle leggi in materia e/o dalle autorità competenti. Tale Azione Correttiva dovrà essere portata a termine nel minor tempo possibile nel rispetto dei termini previsti dal presente contratto di appalto e, ove tale azione dovesse richiedere un tempo maggiore, la stessa dovrà essere svolta in modo tale da non interferire irragionevolmente con lo svolgimento dell'attività di TA o di terzi, salvo il risarcimento del relativo danno. In ogni caso, TA avrà diritto di sospendere i pagamenti verso l'Appaltatore fino a quando quest'ultimo non avrà terminato l'attività di smaltimento dei rifiuti e di bonifica del sito, anche attraverso l'Azione Correttiva sopra indicata.

Articolo 17 bis

Clausola sociale

L'Appaltatore si impegna ad assorbire, compatibilmente con la propria organizzazione di impresa, il personale adibito ai Servizi stessi dai precedente Affidatari, secondo le disposizioni di legge applicabili, ed all'applicazione dei contratti collettivi di settore di cui all'art. 51 del D.lgs. n. 81/2015

Articolo 18

Responsabile dell'esecuzione del Contratto

Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dalla normativa in vigore, il Responsabile, per TA, dell'esecuzione del presente Contratto è

Articolo 19

Allegati - Norma di rinvio

Allegati:

- a) Capitolato Tecnico e relativi allegati;
- b) Offerta economica presentata;
- c) Offerta tecnica presentata;

Norma di rinvio

Si richiamano, infine, tutte le disposizioni previste negli allegati tecnici, da intendersi pienamente applicabili e vincolanti per l'Appaltatore e TA. L'Appaltatore dichiara di conoscere ed approvare tutte le condizioni e clausole previste dal presente Contratto e relativi allegati. Le Parti si danno reciprocamente atto che il presente Contratto e ciascuna delle previsioni in esso contenute sono state interamente negoziate, con la conseguenza che non trovano applicazione gli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile.

Pisa, il _____

Toscana Aeroporti Spa

L'Appaltatore

Tariffario Pass

DESCRIZIONE	TARIFFA
TIA PER PERSONE FISICHE	
Cauzione	€ 25,00
Emissione TIA definitivo	€ 45,00 + IVA
Emissione Tesserino visitatore con scorta con validità massima 24 ore	€ 8,00 + IVA
Duplicato TIA definitivo	€ 10,00 + IVA
LASCIAPASSARE PER VEICOLI	
Cauzione	€ 25,00
Emissione Lasciapassare per veicoli definitivo	€ 20,00 + IVA
Emissione Lasciapassare per veicoli con scorta con validità massima 24 ore	€ 8,00 + IVA
Duplicato Lasciapassare per veicoli definitivo	€ 10,00 + IVA